

# Tesserae iuris

III.1 (2022)



UNIVERSITAS  
STUDIORUM

© 2022, Universitas Studiorum S.r.l. - Casa Editrice  
via Sottoriva, 9 - 46100 Mantova (MN)  
P. IVA 02346110204  
www.universitas-studiorum.it

Drafting and layout:  
Luigi Diego Di Donna

La pubblicazione della presente rivista è stata resa possibile grazie al contributo del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma, del Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione dell'Università degli Studi di Trieste, del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale, del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto dell'Università Statale di Milano, del Dipartimento di Economia, Società, Politica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari e del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell'Università dell'Insubria.

### **Tesserae iuris**

ISSN 2724-2013  
Periodico scientifico  
S.S.D. IUS/18 "Diritto romano e diritti dell'antichità"

### **Direttore Responsabile**

Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)

### **Comitato di Direzione**

Ulrico Agnati (Univ. di Urbino Carlo Bo)  
Fabio Botta (Univ. di Cagliari)  
Chiara Buzzacchi (Univ. di Milano Bicocca)  
Iole Fagnoli (Univ. Statale di Milano)  
Paolo Ferretti (Univ. di Trieste)  
Paolo Garbarino (Univ. del Piemonte Orientale)  
Luigi Garofalo (Univ. di Padova)  
Renzo Lambertini (Univ. di Modena e Reggio Emilia)  
Maria Antonietta Ligios (Univ. del Piemonte Orientale)  
Dario Mantovani (Collège de France)  
Luigi Pellicchi (Univ. di Pavia)  
Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)  
Andrea Triscioglio (Univ. di Torino)

### **Comitato Scientifico**

Francesco Arcaria (Univ. di Catania)  
Martin Avenarius (Univ. di Colonia)  
Anna Bellodi Ansaloni (Univ. di Bologna)  
Thomas van Bochove (Univ. di Groninga)  
Pietro Cerami † (Univ. di Palermo)  
Giovanna Coppola (Univ. di Messina)  
Francisco Cuenca Boy (Univ. Cantabria Santander)  
Federico De Bujan (Univ. UNED Madrid)  
Rosario De Castro Romero (Univ. di Siviglia)  
Lucetta Desanti (Univ. di Ferrara)  
Thomas Finkenauer (Univ. di Tubinga)

*L'eguaglianza come 'struttura nascosta' dell'obligatio romana.* Nell'innovativa collana 'Atlante della cultura giuridica europea', edita da Il Mulino, è apparso un conciso, ma serrato contributo di Riccardo Cardilli (*Obbligazione e diseguaglianza. Per una lettura critica dell'obbligazione in Friedrich Karl von Savigny*, Bologna 2021), che esplora la costruzione del concetto di 'obbligazione' in Savigny e pone in luce alcuni aspetti nodali suscitati dal suo pensiero nella riflessione successiva, in particolare nella filosofia di Karl Marx, in una prospettiva che giunge alla più stretta contemporaneità. Cardilli pone in evidenza che il pensiero di Savigny elabora, per vero in più tappe, la nozione di obbligazione come «rapporto individuale di potere, diverso dalla proprietà sugli schiavi, nel quale il creditore ha un potere che non esercita sulla persona del debitore nella sua interezza, ma su un singolo atto, la prestazione...» (p. 17). Lo schema che può riassumere l'impostazione di Savigny è: potere → libertà → diseguaglianza (p. 38). Ne risulta, così, da un lato pretermesso il legame tra 'libertà' ed 'eguaglianza', legame che per l'A. costituiva l'essenziale «struttura nascosta dell'obbligazione» romana, dall'altro lato Savigny enfatizza in modo esclusivo l'aspetto 'patrimoniale' dell'obbligazione. L'eredità di questa concezione savigniana, pur sottoposta a critiche anche da grandi giuristi come per esempio Jhering, si può riscontrare nello stesso BGB, che non dà la definizione di obbligazione, ma quella di rapporto obbligatorio (p. 27). La critica a Savigny è soprattutto elaborata e affinata nel pensiero filosofico di Karl Marx (v., in particolare, pp. 67 ss.), che prende spunto in ciò da Hegel. Ora, Cardilli pone bene in luce che Marx ipotizza – o, forse, meglio, profetizza – il passaggio dal capitale commerciale a quello industriale e a quello finanziario (p. 82), ma pur se «il fallimento della realizzazione del socialismo reale nel secondo Novecento» può aver attenuato o anche oscurato il pensiero marxiano, rimane di grande attualità l'intuizione relativa all'evoluzione del capitale industriale in capitale finanziario, che negli ultimi sviluppi della contemporaneità ha assunto la veste di capitale tecnologico-finanziario. In quest'ambito la costruzione dell'obbligazione dovuta a Savigny, basata nella sua sostanza sulla diseguaglianza, risponde perfettamente alle esi-

genze giuridiche o giuridico-economiche della società di oggi, in cui dominano a livello globale i capitali tecnologico-finanziari. Per Cardilli il possibile superamento nella società di massa dell'obbligazione intesa «quale veicolo di [indebita] diseguaglianza strutturale» (p. 87) è riscoprire l'«eredità perduta» del diritto romano e, così, in particolare recuperare lo schema romano dell'obbligazione basato su «un'ontologica eguaglianza giuridica di posizioni delle parti nel rapporto» obbligatorio (p. 88), sorretta e completata dall'idea di «responsabilità», declinata sempre alla luce dell'eguaglianza. È persino inutile sottolineare come questa stimolante riflessione di Riccardo Cardilli trovi anche la sua giustificazione in alcune pressanti urgenze dell'attualità, non ultima la rilevanza assoluta ormai assunta dal debito nei confronti sia dei singoli sia degli Stati, tanto da poter indicare proprio nel debito «una nuova forma di schiavitù» (p. 95). Attingere all'idea romana di *obligatio* nel senso ri-scoperto da Cardilli, potrebbe contribuire, dal punto di vista del giurista e del diritto, a mettere in discussione questa nuova schiavitù. Si tratta di una proposta senz'altro innovativa e che mi pare possa essere ricondotta – lo noto con soddisfazione – all'ambito di quell'attivo recupero dell'«eredità perduta del diritto romano», così intensamente propugnata, soprattutto nella sua ultima straordinaria fase di riflessione scientifica, da Filippo Gallo.

*Il tempo dei giuristi romani.* La misura del tempo è un problema che ha impegnato da sempre l'uomo, in particolare – e necessariamente – nella sua dimensione sociale, per la necessità intrinseca di regolare nell'ambito della comunità politica, anche primitiva, la vita concreta e le relazioni tra i suoi componenti dipendenti dal suo trascorrere. È un dato scontato, ma non ovvio, che fenomeni naturali, quali la successione del dì e della notte, l'estensione e riduzione progressive del primo rispetto alla seconda in concatenazione con le stagioni, le fasi lunari, abbiano suggerito una divisione del tempo che ha portato alla costruzione, apparentemente appunto naturale, dell'anno, alla divisione dello stesso in giorni, alla divisione dei giorni in unità più ristrette, le ore, e così via. Sappiamo che a Roma il primo calendario annuo (attribuito allo stesso Romolo, poi, a quanto pare, riformato da Numa) era strettamente basato sul c.d. mese lunare ed era perciò composto da 355 giorni, con uno scarto non indifferente rispetto all'anno c.d. solare; di qui la necessità di introdurre giorni aggiuntivi per «recuperare» rispetto all'anno solare, così che i